



COMUNE DI MARENO DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

**Regolamento
per la disciplina delle modalità
di affidamento, gestione ed utilizzazione
degli impianti sportivi comunali**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE – N. 00 DEL

ENTRATO IN VIGORE IL –

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto	pag. 1
Art. 2 – Finalità	pag. 1
Art. 3 – Definizioni	pag. 1
Art. 4 – Forme di gestione	pag. 2

Titolo II Concessioni in uso temporaneo

Art. 5 – Concessioni in uso temporaneo	pag. 2
Art. 6 – Procedura di rilascio della concessione in uso temporaneo	pag. 3
Art. 7 – Obblighi del concessionario	pag. 3
Art. 8 – Rinuncia, sospensione e revoca della concessione in uso temporaneo	pag. 4
Art. 9 – Concessione in uso temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni non sportive	pag. 4

Titolo III Affidamento in gestione

Art. 10 – Modalità di gestione degli impianti sportivi	pag. 5
Art. 11 – Affidamento in gestione degli impianti privi di rilevanza economica	pag. 5
Art. 12 – Affidamento in gestione degli impianti a rilevanza economica	pag. 6
Art. 13 – Revoca dell'affidamento in gestione	pag. 6

Titolo IV Tariffe

Art. 14 – Tariffe	pag. 6
Art. 15 – Pagamento tariffe	pag. 7

Titolo V Competenze

Art. 16 – Competenze	pag. 7
-----------------------------	---------------

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 – Norme transitorie	pag. 8
Art. 18 – Entrata in vigore	pag. 8

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune di Mareno di Piave riconosce la funzione sociale dello Sport per la tutela della salute dei Cittadini, lo sviluppo della vita di relazione ed il rafforzamento dell'integrazione sociale.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme e modalità di affidamento, gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Mareno di Piave e di quelli acquisiti in uso da Enti o da terzi.

Art. 2 – Finalità

1. La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare i seguenti obiettivi:
 - a) concorrere alla promozione e al potenziamento dell'attività sportiva, aggregativa, ricreativa e sociale di interesse pubblico;
 - b) valorizzare le forme associative, ed in particolare quelle sportive, operanti nel territorio;
 - c) realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata dei servizi di natura sociale;
 - d) conseguire una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico del Comune e, ove possibile per l'impiantistica produttiva di risultati economico-finanziari positivi e/o caratterizzata da evidente commercialità, maggiori entrate per le casse comunali derivanti dalla valorizzazione economica degli immobili a servizio dell'attività sportiva e/o della economicità/commercialità della gestione dei servizi sportivi.
2. Gli impianti sportivi sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività tramite l'uso pubblico.
3. Sono considerate di interesse generale:
 - a) l'attività sportiva destinata alle scuole;
 - b) l'attività sportiva, di carattere educativo e formativo, destinata a preadolescenti ed adolescenti;
 - c) l'attività motoria a favore degli anziani e dei disabili;
 - d) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI;
 - e) l'attività ricreativa, aggregativa e socializzante destinata alla Cittadinanza.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento deve intendersi per:
 - a) "*impianto sportivo*", il luogo opportunamente attrezzato – di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune di Mareno di Piave – destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) "*attività sportiva*", la pratica di una disciplina sportiva, sia essa agonistica, amatoriale, rieducativa e ricreativa;
 - c) "*forme di utilizzo*" e "*forme di gestione*", le modalità con le quali il Comune di Mareno di Piave consente l'utilizzazione di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - d) "*concessione in uso*", il provvedimento con il quale il Comune di Mareno di Piave autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

- e) “*affidamento in gestione*”, il provvedimento con il quale il Comune di Mareno di Piave attribuisce la conduzione complessiva dell’impianto sportivo;
- f) “*tariffe*”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto sportivo è tenuto a versare al Comune di Mareno di Piave ovvero al gestore dell’impianto;
- g) “*impianto privo di rilevanza economica*”, quello che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione non è in grado di produrre utili ovvero produce proventi e/o utili interamente utilizzati per la manutenzione dell’impianto stesso o per l’acquisto di attrezzature o per lo svolgimento di attività esclusive dell’impianto non rimanendo nella disponibilità del gestore;
- h) “*impianto a rilevanza economica*”, quello in grado di produrre utili per la gestione oltre che proventi per il Comune.

Art. 4 - Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) direttamente da parte del Comune; è fatta salva, in questi casi, la possibilità di affidare direttamente ai soggetti individuati al successivo punto b) singoli servizi (es. custodia, pulizia, ecc.);
 - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a Società sportive ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate e Federazioni sportive individuate direttamente e caratterizzate da un significativo radicamento territoriale ed adeguata capacità operativa rispetto alle attività da realizzarsi;
 - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli individuati al precedente punto b), anche costituiti in forma imprenditoriale, solo in caso di inesistenza di Società, Enti, Associazioni di cui al precedente punto b) interessate ad assumerne la gestione e comunque nel rispetto dei principi disciplinanti le stesse.
2. Con l’affidamento in gestione il soggetto affidatario assume a proprio carico – in tutto o in parte – il rischio, operativo e gestionale, discendente dalla conduzione dell’impianto sportivo ed introita le tariffe approvate dal Comune per l’uso della struttura oltre all’eventuale corrispettivo previsto in relazione a prestazioni essenziali finalizzate a soddisfare esigenze dell’Ente, e salvo il diritto dell’Ente di prevedere canoni attivi per l’uso degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività sportiva e dei servizi sportivi.

TITOLO II

Concessioni in uso temporaneo

Art. 5 - Concessioni in uso temporaneo

1. Quando gestiti in forma diretta, l’utilizzazione degli impianti sportivi da parte di terzi è subordinata al rilascio da parte del Comune di concessioni in uso temporaneo di durata, di norma, coincidente con la stagione sportiva.
2. Gli impianti sportivi sono concessi in uso, in via preferenziale, a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate per lo svolgimento di allenamenti, campionati, gare, tornei e manifestazioni.
3. Qualora disponibili dopo aver soddisfatto i soggetti sopra elencati, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso ad altri soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta.

4. Gli impianti sportivi all'interno o di pertinenza degli edifici scolastici possono essere concessi in uso solo in orario extrascolastico e previo nulla osta del competente Dirigente scolastico.
5. Le concessioni in uso si distinguono in concessioni a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso.

Art. 6 - Procedura di rilascio della concessione in uso temporaneo

1. I soggetti interessati ad utilizzare gli impianti sportivi comunali devono presentare domanda scritta al Comune di Mareno di Piave secondo le modalità ed i termini prescritti dal competente Servizio comunale.
2. Le domande, salvo diversa disposizione, devono pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno e sono quindi vagliate tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) società sportiva iscritta all'Albo comunale, operante da almeno 3 anni nel Comune, avente il maggior numero di iscritti con tesseramento annuale nei settori giovanili che partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - b) società sportiva iscritta all'Albo comunale, operante nel Comune, che partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - c) società sportiva iscritta all'Albo comunale, operante nel Comune, che esercita in maniera continuativa attività sportiva rivolta a disabili, anziani, soggetti meno abbienti e partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale.
3. Le richieste di utilizzazione pervenute successivamente alla data di scadenza fissata sono esaudibili solo per spazi ed orari ancora disponibili una volta accolte le domande pervenute nei termini.
4. Il responsabile del competente Servizio comunale, esaminate le domande pervenute ed acquisito il parere favorevole del Dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche, predispone il piano annuale di utilizzo, sulla base delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e della disponibilità degli impianti sportivi, rilasciando le relative autorizzazioni.
5. Nel rilasciare le concessioni in uso, il responsabile dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
 - a) consentire, per quanto possibile, lo svolgimento nel medesimo impianto delle attività di allenamento ed agonistiche;
 - b) dare la precedenza, nel caso di concomitanza di gare nello stesso impianto e negli stessi orari, alle società che svolgono attività agonistica a livello superiore;
 - c) concedere gli impianti sportivi dal lunedì al venerdì per attività di allenamento mentre il sabato, la domenica e i festivi per lo svolgimento di gare di campionato, tornei o manifestazioni particolari.

Art. 7 - Obblighi del concessionario temporaneo

1. Il concessionario, a pena di decadenza della concessione, è tenuto a:
 - a) rispettare tassativamente i giorni e gli orari di utilizzo degli impianti sportivi indicati nell'autorizzazione;
 - b) svolgere esclusivamente e direttamente, l'attività indicata nell'autorizzazione;
 - c) rispondere di eventuali infortuni a persone e danni a cose che dovessero verificarsi negli orari di utilizzo degli impianti sportivi sollevando il Comune e la Scuola – nel caso di spazi scolastici – da qualsiasi responsabilità;

- d) accendere idonea polizza RC con validità per l'intero periodo di utilizzazione dell'impianto sportivo assegnato;
- e) segnalare al competente Servizio comunale eventuali danni causati alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi;
- f) rifondere i danni causati (gli eventuali danni non imputabili con certezza ad uno specifico concessionario sono suddivisi in parti uguali tra tutti i fruitori dell'impianto);
- g) individuare un responsabile per il presidio dell'impianto durante l'orario concesso;
- h) verificare, durante l'orario assegnato, il rispetto da parte degli utenti delle seguenti norme di comportamento:
 - rispettare gli orari autorizzati;
 - non svolgere attività diversa da quella autorizzata;
 - non depositare materiale presso l'impianto sportivo;
 - non sub-concedere, in tutto o in parte, l'impianto negli orari autorizzati;
 - non consegnare le chiavi dell'impianto a terzi non autorizzati;
 - accedere agli impianti con calzature adeguate;
- i) richiedere alle Federazioni sportive la validazione della struttura e dei campi per l'iscrizione ai campionati di categoria;
- j) corrispondere al Comune, all'occorrenza, tariffe/canoni se previsto dagli accordi.

Art. 8 - Rinuncia, sospensione e revoca della concessione in uso temporaneo

1. La concessione in uso di un impianto sportivo ha la durata di una stagione sportiva (di norma, settembre/maggio). Una volta rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo, il fruitore è tenuto al pagamento della tariffa a prescindere dall'effettivo utilizzo, fatti salvi i casi di rinuncia.
2. La rinuncia deve essere effettuata per iscritto e deve pervenire al Servizio comunale competente almeno 15 giorni prima della cessazione dell'utilizzo. Rinunce verbali o posticipate rispetto alla cessazione dell'utilizzo non sono considerate efficaci.
Gli spazi ed orari resisi liberi a seguito della rinuncia sono concessi alle società sportive rimaste prive di assegnazione per mancanza di disponibilità.
3. L'utilizzazione degli impianti sportivi può essere sospesa, temporaneamente o definitivamente, dal Comune o dalla Scuola per le seguenti motivazioni:
 - a) svolgimento di manifestazioni di interesse comunale;
 - b) interventi di manutenzione sulle strutture;
 - c) avversità atmosferiche;
 - d) forza maggiore;
 - e) pubblica utilità.
4. Nei casi sopra elencati nulla è dovuto, da parte del Comune o della Scuola, al fruitore dell'impianto, neanche a titolo risarcitorio.
5. Salvo che per gli eventi imprevedibili ed eccezionali, la comunicazione della sospensione deve essere trasmessa al concessionario con almeno 10 giorni di preavviso.
6. Nel caso di riscontrate gravi violazioni al presente Regolamento, ovvero per effetto del mancato versamento delle tariffe poste a carico degli utilizzatori, può essere disposta la revoca della concessione in uso. Oltre alla revoca, resta fermo l'obbligo del concessionario di versare il dovuto oltre all'eventuale risarcimento del danno.
La revoca può essere disposta, oltre che in tali ipotesi, nel caso di intervenuti motivi di pubblico interesse senza che ciò costituisca causa di risarcimento a carico del concedente.

Art. 9 - Concessione in uso temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi, compatibilmente con l'attività sportiva programmata, anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali riunioni, convegni, congressi, concerti, spettacoli.
2. In tali ipotesi l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi di vigilanza sui pubblici spettacoli.
3. Spetta comunque al concessionario dell'impianto verificare che il numero degli spettatori, nel caso di ingresso di pubblico, non sia superiore a quello autorizzato dagli Organi competenti.

TITOLO III

Affidamento in gestione

Art. 10 - Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi sono gestiti nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e dalle leggi in materia, tenuto conto della classificazione della struttura ed all'uso cui essa è destinata.
2. Ai fini dell'affidamento in gestione gli impianti sportivi si suddividono in impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica.

Art. 11 - Affidamento in gestione degli impianti privi di rilevanza economica

1. La gestione degli impianti privi di rilevanza economica, ovvero degli impianti che per loro natura comportano che il costo di gestione non sia supportato dagli utili di gestione, ovvero se produce proventi e/o utili questi sono interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso o per l'acquisto di attrezzature o per lo svolgimento di attività esclusive dell'impianto non rimanendo nella disponibilità del gestore, può essere affidata direttamente a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che abbiano significativo radicamento territoriale e capacità operativa adeguata alle attività da realizzare sulla base di una Convenzione che disciplini i reciproci obblighi e impegni del concedente e del concessionario.
2. Dovranno comunque essere valutati:
 - a) l'eventuale esperienza nella gestione della struttura interessata o altre similari;
 - b) il rapporto dell'attività svolta con il territorio comunale;
 - c) l'esperienza nel settore di attività sportiva giovanile (anni di attività; numero di iscritti; ecc.);
 - d) la qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - e) la disponibilità nella programmazione dell'utilizzo dell'impianto condiviso con altre realtà sportive/ricreative/sociali;
 - f) la proposta progettuale di utilizzo dell'impianto;
 - g) la convenienza economica dell'offerta.
3. Al fine di garantire la massima partecipazione degli interessati alla vita sociale del territorio, in presenza di più richiedenti la gestione non può essere affidata a società sportive che – singolarmente o tra loro aggregate – già gestiscono altri impianti sportivi comunali.

4. La durata dell'affidamento, nei casi di cui al presente articolo, non può avere durata inferiore ad anni 3 (tre) e superiore ad anni cinque 5 (cinque).
5. Viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prevedere una durata maggiore di anni 5 (cinque), e comunque fino ad un massimo di anni 15 (quindici), nel caso in cui il concessionario, a proprio totale carico, assuma l'onere di valorizzare l'impianto sportivo con opere di natura anche straordinaria, con migliorie e con ristrutturazioni il cui importo complessivo di spesa non deve essere inferiore al 15% (quindici per cento) del valore dell'impianto sportivo stesso.
Tali attività di valorizzazione devono essere espressamente autorizzate dell'Amministrazione Comunale.
6. L'affidamento in gestione degli impianti privi di rilevanza economica avviene generalmente a titolo gratuito per l'Ente Locale, salvo il diritto dell'Ente di prevedere canoni attivi per l'uso degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività sportiva e dei servizi sportivi inseriti in progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale..

Art. 12 - Affidamento in gestione degli impianti a rilevanza economica

1. La gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica è affidata a terzi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla vigente normativa.
2. In tali casi la concessione deve espressamente prevedere:
 - a) la durata dell'affidamento, fino ad un massimo di anni 10 (dieci);
 - b) l'obbligo di soddisfare tutte le domande di utilizzo delle società richiedenti, con precedenza per le società operanti sul territorio comunale;
 - c) gli oneri a carico del gestore (di norma: utenze; ordinaria manutenzione; custodia, pulizie);
 - d) gli oneri a carico del concessionario (di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici);
 - e) l'obbligo del gestore di applicare tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
 - f) le modalità di controllo da parte dell'ente proprietario;
 - g) le modalità di recesso;
 - h) il canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - i) le clausole di fruibilità da parte degli istituti scolastici;
 - j) la riserva per attività sportive e sociali organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - k) l'obbligo a carico del concessionario di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la RCT ed eventuali altre a copertura di danni alle strutture.

Art. 13 - Revoca dell'affidamento in gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi, sia privi che a rilevanza economica, sono revocate dal Comune quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano effettuati secondo i programmi e le specifiche tecniche prescritte dal competente Servizio comunale in modo da pregiudicare la conservazione degli impianti sportivi;
 - c) il pagamento del canone concessorio sia effettuato con ritardo superiore a tre mensilità;
 - d) negli altri casi previsti dall'atto di concessione.

TITOLO IV

Tariffe

Art 14 - Tariffe

1. L'uso degli impianti sportivi comunali è subordinato al pagamento, da parte dei richiedenti, di tariffe predeterminate e aggiornate da parte del Comune.
2. Le tariffe possono essere di due tipi:
 - a) forfettarie (ad esempio per singole iniziative quali gare, tornei, manifestazioni);
 - b) orarie (ad esempio per l'attività di allenamento).
3. L'affidatario ha l'obbligo di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dal Comune oltre alle eventuali riduzioni a favore di particolari categorie di utenti,
4. Per manifestazioni di particolare interesse pubblico, l'Amministrazione comunale può disporre la concessione gratuita dell'impianto sportivo.

Art. 15 - Pagamento tariffe

1. La tariffa d'uso, per gli impianti sportivi gestiti in forma diretta dal Comune, è versata nei modi e nei termini previsti nell'atto di concessione o comunicati, anche successivamente, dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. La tariffa d'uso, per gli impianti affidati a terzi, è riscossa direttamente dal concessionario che avrà cura di rilasciare ricevuta o fattura.
3. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente, al pagamento della tariffa e, qualora richiesta, al deposito di apposita cauzione stabilita dal Servizio comunale competente.
4. Il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini previsti dal Comune è causa di revoca immediata della concessione in uso.

TITOLO V

Competenze

Art. 16 – Competenze

1. Spetta al Consiglio Comunale, alla Giunta ed agli Organi tecnici, ognuno per le proprie competenze, l'attuazione del presente provvedimento in conformità agli indirizzi espressi.
2. Il Consiglio Comunale, in particolare:
 - a) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione e la definizione dei rapporti, anche economici, tra il Comune e l'affidatario in gestione degli impianti a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
 - b) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione e la definizione dei rapporti, anche economici, tra il Comune e l'affidatario in gestione degli impianti non a rilevanza

- economica quando essi prevedano investimenti e/o apporti economici pluriennali, a carico del Comune, non previsti nei rispettivi bilanci;
- c) classifica, in occasione delle concessioni e/o affidamenti in gestione di cui alla precedente lettera a), la rilevanza economica, ovvero non economica, degli impianti.
3. La Giunta Comunale, in particolare:
- a) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione e la definizione dei rapporti, anche economici, tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportiva per la concessione in uso e l'affidamento in gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
 - b) classifica, in occasione delle concessioni e/o affidamenti in gestione di cui alla precedente lettera a), la non rilevanza economica degli impianti;
 - c) individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi;
 - d) definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti (le tariffe sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo con applicazione delle più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro);
 - e) svolge ogni altra funzione specifica individuata da disposizioni del presente Regolamento.
4. Il competente Servizio comunale, in particolare:
- a) provvede alla programmazione operativa dell'uso degli impianti sportivi e all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal Regolamento;
 - b) esercita ogni altro compito gestionale in materia di impianti sportivi.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite. E' in facoltà delle parti concordare termini diversi per la proroga o la cessazione anticipata della convenzione in essere al fine di stipulare una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.
3. Rimane in vigore, altresì, il tariffario per l'uso degli impianti sportivi vigente sino alla sua modifica da parte della Giunta comunale.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nella data di avvenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate.